SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 febbraio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Banca d’Italia

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 gennaio 2019.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Hyrimoz». (Determina n. 72/2019).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Hyrimoz», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 26 luglio 2018 e inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/18/1286/001: «40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) *- 1 siringa preriempita con dispositivo di sicurezza dell'ago»;*

EU/1/18/1286/002: «40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) *- 2 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza dell'ago»;*

EU/1/18/1286/003: «40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) *- 6 (3×2) siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza dell'ago (confezione multipla)»;*

EU/1/18/1286/004: «40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) *- 1 penna preriempita»;*

EU/1/18/1286/005: «40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) *- 2 penne preriempite»;*

EU/1/18/1286/006: «40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) *- 6 (3x2) penne preriempite (confezione multipla)»;*

Titolare A.I.C.: SANDOZ GMBH - Biochemiestr. 10 - A-6250 Kundl - Austria.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Sandoz Gmbh ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 novembre 2018;

Vista la deliberazione n. 35 del 19 dicembre 2018 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale HYRIMOZ, nelle confezioni indicate, vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

«40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 1 siringa preriempita con dispositivo di sicurezza dell'ago» - A.I.C. n. 046889010/E (in base 10);

«40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 2 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza dell'ago» - A.I.C. n. 046889022/E (in base 10);

«40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 6 (3×2) siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza dell'ago (confezione multipla)» - A.I.C. n. 046889034/E (in base 10);

«40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 1 penna preriempita» - A.I.C. n. 046889046/E (in base 10);

«40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 2 penne preriempite» - A.I.C. n. 046889059/E (in base 10);

«40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 6 (3×2) penne preriempite (confezione multipla)» - A.I.C. n. 046889061/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche:

Artrite reumatoide

«Hyrimoz», in combinazione con metotressato, è indicato per:

il trattamento di pazienti adulti affetti da artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severo quando la risposta ai farmaci anti-reumatici modificanti la malattia (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs – DMARD), compreso il metotressato, risulta inadeguata;

il trattamento dell'artrite reumatoide grave, attiva e progressiva in adulti non precedentemente trattati con metotressato;

«Hyrimoz» può essere somministrato come monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuato con metotressato non è appropriato.

Adalimumab, in combinazione con metotressato, inibisce la progressione del danno strutturale, valutata radiograficamente, e migliora la funzionalità fisica, in questa popolazione di pazienti.

Artrite idiopatica giovanile

Artrite idiopatica giovanile poliarticolare

«Hyrimoz» in combinazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare attiva, nei pazienti dai due anni di età, che hanno avuto una risposta inadeguata ad uno o più farmaci anti-reumatici modificanti la malattia (DMARD).

«Hyrimoz» può essere somministrato come monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuato con metotressato non è appropriato (per l'efficacia in monoterapia vedere paragrafo 5.1). Adalimumab non è stato studiato in pazienti di età inferiore a due anni.

Artrite associata ad entesite

«Hyrimoz» è indicato per il trattamento delle forme attive di artrite associata a entesite, nei pazienti dai sei anni di età, che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti alla terapia convenzionale (vedere paragrafo 5.1).

Spondiloartrite assiale

Spondilite anchilosante (SA)

«Hyrimoz» è indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da spondilite anchilosante attiva grave in cui la risposta alla terapia convenzionale non è risultata adeguata.

Spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di SA

«Hyrimoz» è indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da spondiloartrite assiale grave senza evidenza radiografica di SA ma con segni oggettivi di infiammazione rilevati da elevati livelli di proteina C reattiva e/o RMN, che hanno avuto una risposta inadeguata a, o sono intolleranti a farmaci antinfiammatori non steroidei.

Artrite psoriasica

«Hyrimoz» è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva e progressiva in soggetti adulti quando la risposta a precedenti trattamenti con farmaci anti-reumatici modificanti la malattia (*Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs* - DMARD) è stata inadeguata.

È stato dimostrato che adalimumab riduce la percentuale di progressione del danno articolare periferico associato rilevato attraverso radiografie in pazienti affetti da sottogruppi poliarticolari simmetrici della malattia (vedere paragrafo 5.1) e migliora la funzionalità fisica.

Psoriasi

«Hyrimoz» è indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche di grado da moderato a severo, in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica.

Psoriasi a placche pediatrica

«Hyrimoz» è indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche grave in bambini e adolescenti dai quattro anni di età che abbiano avuto una risposta inadeguata, o siano candidati inappropriati alla terapia topica e alle fototerapie.

Idrosadenite Suppurativa (HS)

«Hyrimoz» è indicato per il trattamento dell'Idrosadenite Suppurativa (acne inversa) attiva di grado da moderato a severo in adulti e adolescenti dai dodici anni di età con una risposta inadeguata alla terapia sistemica convenzionale per l'HS (vedere paragrafi 5.1 e 5.2).

Malattia di Crohn

«Hyrimoz» è indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato a base di corticosteroidi e/o di un immunosoppressore, o nei pazienti intolleranti a tali terapie o che presentino controindicazioni mediche ad esse.

Malattia di Crohn in pazienti pediatrici

«Hyrimoz» è indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai sei anni di età) che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale, inclusa la terapia nutrizionale primaria e a una terapia a base di un corticosteroide e/o ad un immunomodulatore, o che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie.

Colite Ulcerosa

«Hyrimoz» è indicato nel trattamento della colite ulcerosa attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che hanno manifestato una risposta inadeguata alla terapia convenzionale inclusi i corticosteroidi e la 6-mercaptopurina (6-MP) o l'azatioprina (AZA) o che sono intolleranti o presentano controindicazioni a tali terapie.

Uveite

«Hyrimoz» è indicato per il trattamento dell'uveite non-infettiva intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata ai corticosteroidi, in pazienti che necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o nei quali il trattamento con corticosteroidi è inappropriato.

Uveite pediatrica

«Hyrimoz» è indicato per il trattamento dell'uveite anteriore pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai due anni di età che hanno avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti alla terapia convenzionale o per i quali la terapia convenzionale non è appropriata.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Hyrimoz» è classificata come segue:

Confezione: «40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 1 siringa preriempita con dispositivo di sicurezza dell'ago» - A.I.C. n. 046889010/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 379,34;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 626,06;

Confezione: «40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 2 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza dell'ago» - A.I.C. n. 046889022/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 758,68;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.252,12;

Confezione: «40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 6 (3×2) siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza dell'ago (confezione multipla)» - A.I.C. n. 046889034/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2.276,03;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.756,36;

Confezione: «40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 1 penna preriempita» - A.I.C. n. 046889046/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 379,34;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 626,06;

Confezione: «40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 2 penne preriempite» - A.I.C. n. 046889059/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 758,68;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.252,12;

Confezione: «40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 6 (3×2) penne preriempite (confezione multipla)» - A.I.C. n. 046889061/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2.276,03;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.756,36.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory* da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale come da condizioni negoziali.

Scheda di prescrizione cartacea ospedaliera in analogia all'*originator*.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Hyrimoz» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Hyrimoz» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista, pediatra, oftalmologo (RRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 gennaio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A00797

DETERMINA 28 gennaio 2019.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Prasugrel Mylan». (Determina n. 86/2019).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Prasugrel Mylan» - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 16 maggio 2018 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/18/1273/001 - 5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 28 compresse;

EU/1/18/1273/002 - 10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Mylan S.A.S. - 117 Allee des Parcs - 69 800 Saint Priest - France.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda presentata in data 13 giugno 2018 con la quale la ditta Mylan S.A.S. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 luglio 2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 novembre 2018;

Vista la deliberazione n. 35 del 19 dicembre 2018 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle nuove A.I.C.;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale PRASUGREL MYLAN nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 28 compresse - A.I.C. n. 046634010/E (in base 10);

10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 28 compresse - A.I.C. n. 046634022/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche:

«Prasugrel Mylan», somministrato in associazione con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi di origine aterotrombotica in pazienti adulti con sindrome coronarica acuta (ACS) (cioè angina instabile, infarto miocardico senza sopraslivellamento del tratto ST [UA/NSTEMI] o infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST [STEMI]) sottoposti a intervento coronarico percutaneo (PCI) primario o ritardato.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Prasugrel Mylan» è classificata come segue:

Confezione: 5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 28 compresse - A.I.C. n. 046634010/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 23,44;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 43,97;

Confezione: 10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 28 compresse - A.I.C. n. 046634022/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 23,44;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 43,97.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Prasugrel Mylan» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Prasugrel Mylan» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 5.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 gennaio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A00798

DETERMINA 28 gennaio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Benilexa», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 118/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004, «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Gedeon Richter Plc ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Benilexa»;

Vista la domanda con la quale la società Gedeon Richter Plc ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. n. 043233016;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta dell'11 dicembre 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BENILEXA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «20 microgrammi/24 h sistema a rilascio intrauterino» - 1 sacchetto monouso con dispositivo di rilascio - A.I.C. n. 043233016 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Benilexa» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Benilexa» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 gennaio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A00795

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 10 gennaio 2019.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli atenei;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante le norme in materia di organizzazione delle università;

Visto il decreto rettorale del 27 marzo 2012, n. 339 con il quale è stato emanato lo statuto di Ateneo adeguato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti i successivi decreti rettorali di modifica dello statuto sopra indicato del 14 giugno 2013, n. 892, del 3 febbraio 2015, n. 425, dell'11 agosto 2016, n. 976 e del 4 maggio 2018, rep. n. 292;

Vista la delibera con la quale il senato accademico, con il parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella seduta del 29 ottobre 2018 (del. n. 158/S), ha approvato la proposta di modifica di alcuni articoli dello statuto;

Vista la nota prot. UniCa n. 413 del 4 gennaio 2019 con la quale il MIUR comunica che nulla osta alla pubblicazione dello statuto così come deliberato dal senato accademico nella sopra richiamata seduta;

Richiamato l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 che dispone la pubblicazione dello statuto di Ateneo nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto di Ateneo è modificato così come riportato nel testo allegato al presente decreto. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Contestualmente all'entrata in vigore dello statuto emanato con il presente decreto, lo statuto emanato con decreto rettorale n. 292 del 4 maggio 2018 è da intendersi abrogato.

Cagliari, 10 gennaio 2019

Il rettore: DEL ZOMPO

ALLEGATO

STATUTO DI ATENEO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Finalità istituzionali

1. L'Università degli studi di Cagliari, di seguito denominata «Università» o «Ateneo», è un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, sede primaria di libera ricerca ed alta formazione, luogo di approfondimento, elaborazione del pensiero critico e disseminazione delle conoscenze. L'Università opera combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, economico e sociale nella prospettiva regionale, nazionale ed internazionale.

2. L'Università, attraverso l'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, svolge altresì l'assistenza sanitaria funzionale ai compiti istituzionali di didattica e di ricerca che con essi si integra.

3. L'Università persegue le proprie finalità istituzionali, comprese quelle di terza missione, in piena autonomia, in conformità ed in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana e in adesione ai principi della Magna Charta delle Università europee.

4. L'Università opera per il raggiungimento delle proprie finalità con i docenti, i ricercatori, i dirigenti, il personale tecnico amministrativo e gli studenti, nel rispetto dei principi etici di non discriminazione e di pari opportunità. L'Ateneo valorizza il pluralismo delle idee e lo sviluppo della persona.

Art. 2.
Autonomia

1. L'Università è dotata di autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria ed organizzativa, nell'ambito della normativa vigente e delle previsioni del presente statuto. L'Università opera in modo pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale e politico.

2. L'Università, nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti ed ogni altro provvedimento necessario o utile per l'organizzazione e l'attività delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

Art. 3.
Principi

1. L'Ateneo persegue le proprie finalità istituzionali, definisce le proprie strutture ed orienta la propria attività nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, sostenibilità, dematerializzazione, trasparenza e accessibilità delle informazioni e dei processi e di responsabilità verso la collettività.

2. L'attività di ogni organo e struttura dell'Ateneo deve essere svolta nel pieno rispetto dei principi di cui al comma 1.

3. L'organizzazione delle strutture della didattica e della ricerca avviene nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca e nel rispetto degli studenti e del loro processo formativo.

4. Le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica si realizzano nel rispetto della libertà di ricerca e delle norme statutarie e regolamentari.

5. Nel rispetto del principio di libertà di insegnamento e della normativa sugli ordinamenti didattici, lo statuto e i regolamenti applicativi disciplinano i corsi di studio e l'attività didattica.

6. L'Università garantisce la partecipazione democratica ai processi decisionali di tutte le componenti universitarie, nelle forme e nei modi previsti dal presente statuto e dalle disposizioni attuative dello stesso.

7. L'Università promuove e valorizza la qualità ed il merito, in tutti gli ambiti della propria attività ed a tutti i livelli, anche con l'adozione di idonei sistemi di valutazione dei risultati didattici, scientifici e della funzionalità amministrativa.

8. Il rapporto tra l'Amministrazione e il sistema delle strutture per la didattica e la ricerca è definito nel rispetto dei principi dell'equilibrio funzionale e del coordinamento tra le diverse attività.

9. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative, sportive e sociali, anche autogestite, di tutte le componenti universitarie.

10. Per la realizzazione delle finalità istituzionali, allo scopo di garantire un armonico ed equilibrato sviluppo delle conoscenze nelle diverse aree della didattica e della ricerca e una più funzionale organizzazione amministrativa e gestionale, l'Università utilizza gli strumenti della programmazione annuale e pluriennale.

Art. 4.

Rapporti con l'esterno

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3, l'Università promuove lo sviluppo delle relazioni con altre università e centri di ricerca, quale strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, di arricchimento e verifica delle conoscenze.

2. L'Università promuove il processo di internazionalizzazione, anche attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti. Favorisce le iniziative di cooperazione interuniversitaria e la stipula di accordi culturali internazionali, per la realizzazione di progetti e programmi di studio, di didattica e di ricerca.

3. L'Ateneo concorre a realizzare un sistema universitario regionale competitivo e di qualità, anche in considerazione delle possibili opzioni federative e convenzionali consentite dalla legge.

4. L'Ateneo collabora con la Regione autonoma della Sardegna e con gli altri enti pubblici e privati a programmi di sviluppo culturale, scientifico, sociale ed economico ed opera per rimuovere gli ostacoli derivanti dalla condizione insulare.

5. Nel conseguimento dei propri fini istituzionali e per promuovere attività formative, di ricerca e di servizio, l'Ateneo può partecipare a società di capitali e ad istituzioni ed enti senza fini di lucro, nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle leggi in materia di diritto agli studi universitari, riconosce e concorre a garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, in particolare se privi di mezzi agevolando, anche con specifiche primalità, gli studenti capaci e meritevoli.

2. L'Università favorisce ed attiva forme di collaborazione con la Regione autonoma della Sardegna, con l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario e con le altre istituzioni coinvolte nei diversi gradi di istruzione, al fine di potenziare i servizi e gli interventi volti ad assicurare il successo formativo degli studenti e il diritto allo studio. A tal fine l'Università organizza i propri servizi, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

3. L'Università garantisce la piena inclusione delle persone interessate da disabilità favorendo con ogni mezzo e strumento l'accessibilità, la fruizione e la partecipazione alle attività culturali, didattiche, di ricerca e lavorative.

4. L'Università garantisce agli studenti spazi e attrezzature adeguati per favorire la fruizione dell'attività didattica e per l'esercizio del diritto di assemblea, secondo la normativa vigente, nonché per attività di iniziativa studentesca, secondo modalità definite in un apposito regolamento.

Art. 6.

Ricerca scientifica

1. L'Università favorisce l'accesso delle proprie componenti ai fondi destinati alla ricerca universitaria, promuove e sostiene la partecipazione a programmi di ricerca dello Stato, di enti pubblici o privati e di istituzioni ed enti comunitari, stranieri ed internazionali, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'Università promuove e sostiene la ricerca di base quale attività fondante dei propri compiti, individuando specifici finanziamenti.

3. L'Università promuove e riconosce il merito scientifico attraverso sistemi di valutazione e divulgazione dei risultati della ricerca e riscontri nell'assegnazione delle risorse.

4. L'Università assicura l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca anche presso centri italiani, comunitari, stranieri ed internazionali, come previsto dalla legislazione vigente.

5. L'Università, nel riconoscere l'importanza della ricerca scientifica finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, vigila affinché l'instaurazione e lo svolgimento di tali rapporti siano coerenti e compatibili con i propri fini istituzionali e promuove politiche per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca e delle innovazioni, da parte di tutte le componenti dell'Ateneo.

Art. 7.

Istruzione e formazione

1. L'Università provvede a tutti i livelli della formazione universitaria e rilascia, ai sensi di legge, i relativi titoli.

2. (Abrogato).

3. L'Università cura l'accrescimento del livello culturale e professionale del proprio personale, anche con appositi corsi di formazione ed aggiornamento.

4. L'Università può attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e prevedendo eventuali oneri a carico dei destinatari, iniziative e progetti didattici, culturali ed educativi di preparazione, perfezionamento ed aggiornamento per studenti, personale e terzi, secondo le tipologie e le modalità che riterrà più opportune. L'Università può altresì partecipare alla promozione, all'organizzazione ed alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

5. L'Università stipula a favore di giovani laureati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di formazione e istituisce borse di studio fruibili anche all'estero.

6. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, relative ai corsi di studio, l'Università può stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di diritto privato in conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti interni.

Art. 8.

Servizi esterni

1. Nell'ambito delle finalità istituzionali di didattica e di ricerca e nel rispetto dei regolamenti interni l'Università, tramite le proprie strutture, può svolgere attività di servizio e di consulenza a terzi.

2. Sentita la facoltà di medicina e chirurgia e i direttori dei dipartimenti coinvolti, il rettore può autorizzare l'Azienda ospedaliero universitaria a stipulare apposite convenzioni, prioritariamente con enti pubblici, per garantire ai professori e ai ricercatori già in organico le attività integrate assistenziali, di didattica e di ricerca che non possono svolgersi all'interno dell'Azienda stessa.

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 9.
Organi dell'Università

1. Sono organi dell'Università:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) il di amministrazione;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) il nucleo di valutazione;

f) il direttore generale.

Art. 10.
Rettore

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Università a ogni effetto di legge.

2. Il rettore svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività didattiche e scientifiche in collaborazione con gli altri organi di governo.

3. Il rettore è responsabile del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

4. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane, la durata del suo mandato è pari a sei anni e non è rinnovabile.

5. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:

a) ai professori di ruolo in servizio;

b) ai ricercatori a tempo indeterminato;

c) agli assegnisti e ai ricercatori a tempo determinato di cui agli articoli 22 e 24 della legge n. 240/2010, con voto ponderato pari al 10% del totale della categoria;

d) al personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato pari al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto delle categorie di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*;

e) agli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nei consigli di corso di studio, di classe o interclasse, nei consigli di facoltà, nei consigli delle scuole di specializzazione, con voto ponderato al 15% degli aventi diritto al voto di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e *d)* con le relative ponderazioni.

6. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina, per le categorie di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del precedente comma, le modalità di calcolo dei voti.

7. Le elezioni del rettore sono indette dal professore ordinario decano per ruolo, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo. Nella prima votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili, tenuto conto delle ponderazioni previste alle lettere *c) d)* ed *e)* del precedente comma 5. Nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga tale *quorum*, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nella prima votazione ed è eletto colui che abbia raggiunto il maggior numero dei voti espressi, tenuto conto delle ponderazioni previste alle lettere *c) d)* ed *e)* del precedente comma 5. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le modalità di presentazione delle candidature e le procedure elettorali.

8. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica o in caso di votazione di una mozione di sfiducia, le votazioni per l'elezione del nuovo rettore devono essere indette dal professore ordinario decano per ruolo o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, entro quindici giorni dalla cessazione o dall'accoglimento della mozione di sfiducia; le votazioni devono essere espletate entro i successivi sessanta giorni. Fino alla nomina del nuovo rettore, le sue funzioni per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gli adempimenti di legge, compresa la presidenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sono svolte dal professore ordinario decano per ruolo o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo.

Art. 11.
Competenze e funzioni del rettore

1. Il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione;

b) propone al senato accademico, sentita la commissione etica, una rosa di candidati per la designazione dei componenti del consiglio di amministrazione;

c) presenta per l'approvazione al consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati al riguardo dal senato accademico:

c1) i documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo recanti gli obiettivi e le linee politiche di indirizzo in materia di didattica, ricerca, reclutamento del personale, servizi agli studenti e terza missione;

c2) il bilancio di previsione e di esercizio coadiuvato dal direttore generale;

c3) il documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale;

c4) i criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, acquisito il parere del consiglio degli studenti, e ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

c5) i criteri di ripartizione delle risorse tra i dipartimenti e tra le facoltà, per le rispettive competenze;

c6) il conferimento dell'incarico di direttore generale;

c7) le proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c8) i contratti e le convenzioni di interesse per l'Ateneo;

d) nomina, sentito il parere del senato accademico, il garante degli studenti, i componenti del Comitato unico di garanzia, i componenti della commissione etica e i rappresentanti negli enti e nelle organizzazioni in cui è prevista la presenza dell'Ateneo;

d1) nomina i componenti del collegio di disciplina e il presidente del collegio dei revisori dei conti designati dal senato accademico;

e) nomina il coordinatore e i componenti del nucleo di valutazione, ad eccezione della componente studentesca, designati dal consiglio di amministrazione;

f) propone al senato accademico la decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione, per gravi inadempimenti ai doveri istituzionali o per protratta impossibilità di funzionamento dell'organo;

g) propone al senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, le modifiche dello statuto;

h) emana con propri decreti lo statuto e i regolamenti;

i) propone al senato accademico, ove la materia non ricada nelle competenze del collegio di disciplina, le sanzioni previste per le violazioni del codice etico che vanno dal richiamo scritto, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi delle strutture dell'Ateneo o all'esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo;

j) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, irroga le sanzioni non superiori alla censura, per le sanzioni superiori trasmette gli atti al collegio di disciplina;

k) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto. Degli atti di interesse generale, adottati nell'esercizio di tali funzioni, il rettore informa nella prima riunione utile gli organi di governo che sono ad essi interessati in relazione alle loro specifiche competenze.

2. In caso di necessità e comprovata urgenza, il rettore può assumere provvedimenti di competenza degli organi da lui presieduti, portandoli a ratifica, pena la decadenza, nella riunione immediatamente successiva.

3. Il rettore nomina, tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno, il prorettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza temporanea, lo sostituisce in tutte le sue funzioni. In caso di assenza o di impedimento del prorettore vicario, le funzioni del rettore vengono svolte dal professore ordinario decano per ruolo.

4. Il rettore può nominare tra i professori di ruolo, sentito il senato accademico, prorettori delegati, cui attribuisce specifiche competenze. Le deleghe decadono in caso di cessazione anticipata dalla carica o in caso di mozione di sfiducia nei confronti del rettore.

Art. 12.

Senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo di indirizzo propositivo e consultivo in materia di didattica, di ricerca, di servizi agli studenti e al territorio.

2. Sono attribuite al senato accademico funzioni di raccordo e di coordinamento con le strutture didattiche e di ricerca.

3. Il senato accademico è presieduto dal rettore ed è costituito, su base elettiva, da venticinque componenti, di cui:

a) sedici direttori di dipartimento;

b) un senatore eletto da ciascuna delle tre macro aree così come disciplinate dall'art. 24-*bis* dello statuto;

c) il presidente del consiglio degli studenti e tre rappresentanti degli studenti eletti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo;

d) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo.

4. (Abrogato).

5. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le procedure elettorali e quelle relative alla cessazione anticipata dalla carica.

6. Alle sedute del senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale; quest'ultimo svolge le funzioni di segretario, coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a ciò addetto.

Art. 13.

Competenze e funzioni del senato accademico

1. Il senato accademico:

a) designa, all'interno della rosa di candidati proposta dal rettore, i componenti del consiglio di amministrazione. La proposta deve essere approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto secondo modalità stabilite nel regolamento elettorale di Ateneo;

b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori, che il rettore presenta al consiglio di amministrazione, su:

b1) i documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo recanti gli obiettivi e le linee politiche di indirizzo in materia di didattica, di ricerca, di reclutamento del personale, di servizi agli studenti e di terza missione;

b2) il bilancio di previsione e di esercizio;

b3) il documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale;

b4) i criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, acquisito il parere del consiglio degli studenti, e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

b5) i criteri di ripartizione delle risorse tra i dipartimenti e tra le facoltà, per le rispettive competenze;

b6) le proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti in ordine all'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi di studio, sedi, dipartimenti, facoltà nonché quelli relativi all'offerta formativa annuale ai diversi livelli, nel rispetto dei principi e delle direttive in materie di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilità;

b7) le proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) formula le proposte ed esprime i relativi pareri che il rettore presenta al consiglio di amministrazione su:

c1) le proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti in ordine alla costituzione, modifica e disattivazione di centri interdipartimentali nazionali ed internazionali e di centri di servizio d'Ateneo;

c2) i contratti e le convenzioni di interesse generale per l'Ateneo;

c3) i compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori dei conti;

c4) il conferimento dell'incarico di direttore generale;

d) esprime parere sulle proposte di nomina formulate dal rettore per: il garante degli studenti; i componenti del Comitato unico di garanzia; i componenti della commissione etica; i rappresentanti negli enti e nelle organizzazioni in cui è prevista la presenza dell'Ateneo;

d1) designa i componenti del collegio di disciplina e il presidente del collegio dei revisori dei conti;

e) delibera, su proposta del rettore o di almeno 1/3 dei suoi componenti, a maggioranza assoluta, la decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione, per gravi inadempimenti ai doveri istituzionali o per protratta impossibilità di funzionamento dell'organo;

f) delibera su proposta del rettore o di almeno 1/3 dei suoi componenti, a maggioranza assoluta, le modifiche dello statuto, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

g) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il codice etico e i regolamenti dell'Ateneo, ivi compreso il regolamento generale di Ateneo e quelli di tipo organizzativo di competenza dei dipartimenti e delle facoltà e dei corsi di studio, in materia di didattica e di ricerca, ad eccezione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di competenza del consiglio di amministrazione, per il quale esprime il parere;

h) può presentare al corpo elettorale avente legittimazione attiva per l'elezione del rettore, una proposta di mozione motivata di sfiducia al rettore, decorsi almeno due anni dall'inizio del mandato, su istanza di almeno 1/3 dei suoi componenti. La proposta di mozione deve essere approvata con una maggioranza di almeno 2/3 dei componenti del senato e si intende accolta se votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

i) può comminare, su proposta del rettore e ove la materia non ricada nelle competenze del collegio di disciplina, le sanzioni previste per le violazioni del codice etico che vanno dal richiamo scritto, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi delle strutture dell'Ateneo o all' esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo;

j) autorizza annualmente, se richiesto, la riduzione dell'impegno didattico del rettore, del prorettore vicario e dei prorettori delegati;

k) delibera, sulle richieste di afferenza su richiesta motivata degli interessati, nei casi di mancato accordo sulle richieste di afferenza deliberate dai consigli di dipartimento e, in ogni caso, quando le variazioni di afferenza abbiano effetti significativi per la struttura organizzativa dell'Ateneo; le richieste di cambio di afferenza devono comunque essere motivate da un progetto culturale e scientifico coerente con le linee strategiche di Ateneo.

l) approva i piani triennali di rientro presentati dai dipartimenti con un numero di docenti superiore di sole due unità rispetto al minimo di legge.

Art. 14.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di governo che attua l'indirizzo strategico dell'Ateneo mediante la programmazione ed il controllo dell'attività amministrativa, economica e patrimoniale.

2. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal rettore che lo presiede;

b) da cinque componenti in rappresentanza del personale di ruolo in servizio nell'Ateneo, di cui uno espressione del personale tecnico amministrativo, in possesso di esperienza di gestione di organismi universitari e rappresentativi di diverse realtà organizzative e scientifiche dell'Ateneo;

c) da due soggetti esterni all'Ateneo, individuati tra personalità in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di esperienza professionale di alto livello, con attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. I componenti esterni non devono inoltre avere rapporti contrattuali in essere con l'Ateneo né rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con gli altri membri del consiglio e con i membri del senato accademico, del nucleo di valutazione, del collegio dei revisori dei conti, con il rettore e il direttore generale;

d) da due rappresentanti eletti dagli studenti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo.

I componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* sono designati dal senato accademico, sulla base di una rosa di candidati proposta dal rettore, in misura doppia rispetto ai candidati da designare, sentita la commissione etica, nel rispetto del principio di pari opportunità di genere per una quota pari ad almeno 1/3 dei medesimi componenti.

3. I componenti esterni all'Ateneo non possono aver ricoperto posizioni di ruolo all'interno dell'Ateneo nei tre anni accademici precedenti alla designazione, né possono ricoprirle per tutta la durata dell'incarico.

4. In caso il rettore cessi anticipatamente dalla carica, o in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il consiglio di amministrazione è presieduto per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gli adempimenti di legge dal professore ordinario decano per ruolo.

5. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale; quest'ultimo svolge le funzioni di segretario, coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a ciò addetto.

Art. 15.

Competenze e funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo e sull'efficienza ed efficacia della gestione;

b) delibera, previo parere obbligatorio del senato accademico, sui seguenti documenti presentati dal rettore:

b1) documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo recanti gli obiettivi e le linee politiche di indirizzo in materia di didattica, di ricerca, di reclutamento del personale, di servizi agli studenti e di rapporti con il territorio;

b2) bilancio di previsione e di esercizio;

b3) documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale;

b4) sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, acquisito il parere del consiglio degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

b5) sui criteri di ripartizione delle risorse tra i dipartimenti e tra le facoltà, per le rispettive competenze;

b6) sulle proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti attinenti l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi di studio, sedi, dipartimenti, facoltà, nonché sull'articolazione annuale dell'offerta formativa ai diversi livelli, nel rispetto dei principi e delle direttive in materie di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilità;

b7) sulle proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) delibera, su proposta del rettore, sentito il senato accademico:

c1) sulle proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti, in ordine alla costituzione, modifica e disattivazione di centri interdipartimentali nazionali ed internazionali e di centri di servizio d'Ateneo;

c2) sui contratti e le convenzioni di interesse generale per l'Ateneo e che rientrano nella sua competenza ai sensi dei regolamenti o di quanto deliberato in merito ai limiti di spesa;

c3) sui compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori dei conti proposti dal senato accademico;

d) conferisce, su proposta del rettore e sentito il senato accademico, l'incarico di direttore generale; approva gli indirizzi dell'attività sulla gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo. Revoca l'incarico del direttore generale risolvendo conseguentemente il contratto;

e) designa il coordinatore e i componenti del nucleo di valutazione, ad eccezione della componente studentesca;

f) delibera sulla retribuzione del direttore generale e, acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti, sulle indennità di carica e sui gettoni di presenza negli organi collegiali;

g) esprime parere, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, sulle proposte di modifica dello statuto formulate dal rettore o da almeno 1/3 dei senatori;

h) esprime parere sul codice etico e i regolamenti dell'Ateneo, ivi compreso il regolamento generale di Ateneo e quelli di tipo organizzativo di competenza dei dipartimenti e delle facoltà e dei corsi di studio, in materia di didattica e di ricerca;

i) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il parere del senato accademico;

j) commina in composizione ristretta, senza la rappresentanza studentesca, ai professori e ai ricercatori le sanzioni disciplinari o archivia il procedimento, nel rispetto del parere vincolante del collegio di disciplina;

k) delibera, nei limiti della programmazione annuale e pluriennale, sulla proposta di chiamata da parte dei dipartimenti dei professori e dei ricercatori a tempo determinato, nonché sulla messa a concorso dei posti di ricercatore a tempo determinato.

Art. 16.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Università.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il collegio è composto da:

a) un magistrato amministrativo o contabile o un avvocato dello Stato, nominato dal rettore su designazione del senato accademico, che ne assume la presidenza;

b) due componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) due componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal MIUR.

Due membri effettivi del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

4. Il collegio, costituito con decreto rettorale, dura in carica quattro esercizi e scade alla data di convocazione del consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio della carica e comunque non oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente.

5. L'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti è rinnovabile una sola volta e non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.

Art. 17.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo è organo indipendente di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

2. Il nucleo è composto da:

a) sette componenti nominati dal rettore, su designazione del consiglio di amministrazione, tra persone di elevata qualificazione professionale, di cui:

a1) il coordinatore, scelto tra i professori ordinari o associati in servizio nell'Ateneo;

a2) quattro componenti esterni all'Ateneo, di cui almeno due individuati tra esperti nel campo della valutazione;

a3) due docenti di ruolo in servizio nell'Ateneo;

b) due studenti eletti dal consiglio degli studenti, con voto limitato ad uno.

3. Il nucleo di valutazione di Ateneo adempie ai compiti e alle funzioni di valutazione previste dalla legge, dal sistema di valutazione nazionale e dallo statuto, nonché ai compiti e alle funzioni assegnate dalle norme vigenti come Organismo indipendente di valutazione (OIV) dell'Ateneo.

4. Le norme relative al funzionamento del nucleo sono stabilite con apposito regolamento.

5. L'Università assicura al nucleo autonomia decisionale e strumenti operativi, nonché il diritto di accesso alle informazioni e ai dati necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 18.

Direttore generale

1. Il direttore generale è individuato tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

2. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il senato accademico. Il direttore generale può nominare un vicedirettore che lo sostituisce, in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o assenza.

3. Il contratto è stipulato per la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile.

4. Il direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione e dal rettore, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, a supporto delle attività di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Egli esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.

5. Il direttore generale inoltre:

a) cura l'attuazione dei programmi e predispone il relativo piano operativo, affidandone la gestione ai dirigenti;

b) partecipa alle sedute degli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente statuto;

c) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

d) stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione;

e) adotta gli atti idonei a creare un vincolo di budget, sulla base dei regolamenti interni in materia di contabilità.

6. Il direttore generale presenta annualmente al rettore e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo.

7. Il direttore generale può, in assenza del vicedirettore, designare tra i dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; in assenza di designazione, il direttore generale è sostituito dal dirigente con la maggiore anzianità di servizio in Ateneo.

TITOLO III

ALTRI ORGANISMI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 18-*bis*.

Presidio della qualità di Ateneo (PQA)

1. Il Presidio della qualità di Ateneo (PQA) è la struttura dell'Ateneo che organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento adeguato ed uniforme delle procedure di assicurazione della qualità (AQ). Assolve inoltre un ruolo di consulenza e proposta verso gli organi di governo e di supporto nei confronti dei corsi di studio e dei dipartimenti per lo sviluppo, l'implementazione ed il monitoraggio del sistema di AQ, in conformità alla normativa vigente ed alle politiche della qualità definite dall'Ateneo.

2. Con apposito regolamento sono definite le regole per il funzionamento e per la nomina del coordinatore e del consiglio del presidio della qualità.

Art. 19.

Garante degli studenti

1. Il garante degli studenti è l'organismo istituito al fine di offrire assistenza e consulenza agli studenti che si ritengano lesi nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici o singoli soggetti dell'Università di Cagliari.

2. Il garante è nominato dal rettore, sentito il parere del senato accademico, tra soggetti esterni all'Ateneo che, per preparazione e per provata esperienza, diano garanzia di competenza giuridico amministrativa nonché di imparzialità e indipendenza di giudizio.

3. Il garante degli studenti dura in carica tre anni e non è immediatamente riconfermabile. Può essere revocato, con provvedimento del rettore, sentito il senato accademico, a causa di inadempienze, irregolarità o ritardi nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Il consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del garante degli studenti. Le spese relative sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

5. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'Amministrazione universitaria collaborano col garante degli studenti, garantendo l'accesso agli atti ed ai documenti, nel rispetto della normativa vigente sulla trasparenza degli atti amministrativi e sulla riservatezza delle persone.

6. Il garante degli studenti informa, con cadenza almeno annuale, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'attività svolta.

Art. 20.

Commissione etica

1. La commissione etica è un organismo con funzioni consultive, di ricerca e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del codice etico e delle prassi interpretative.

2. La commissione è composta da tre membri, preferibilmente esterni all'Università, nominati dal rettore, sentito il parere del senato accademico, nel rispetto delle pari opportunità di genere. Il rettore indica il componente che svolge le funzioni di presidente e nomina un componente supplente per casi di impedimento di uno dei componenti titolari.

3. La commissione:

a) favorisce la composizione amichevole delle controversie;

b) segnala al rettore i casi in cui sono state ravvisate violazione del codice etico, per i successivi provvedimenti di competenza;

c) rimette gli atti al rettore qualora ravvisi comportamenti sanzionabili con procedimenti disciplinari;

d) può sottoporre al senato accademico proposte di revisione o di integrazione del codice etico.

4. Gli atti della commissione devono essere motivati e l'accesso ad essi deve rispettare le norme vigenti relative agli atti amministrativi e al diritto alla riservatezza delle persone.

Art. 21.

Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario è l'organismo che coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria.

2. Il Comitato è composto:

a) dal rettore dell'Università, o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;

b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

c) da due studenti eletti in occasione del rinnovo delle altre rappresentanze studentesche, secondo le modalità stabilite nel regolamento per l'elezione degli studenti, di cui uno sarà designato come rappresentante nel consiglio direttivo del CUS Cagliari;

d) dal direttore generale o da un suo delegato, anche in qualità di segretario.

3. Il Comitato:

a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva, amatoriale ed agonistica, sia in forma individuale che associata;

b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione;

c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche da parte di coloro che non svolgono attività agonistica;

d) propone al consiglio di amministrazione gli interventi ed i programmi di edilizia sportiva;

e) redige una relazione annuale sull'attività svolta e la trasmette al consiglio di amministrazione.

4. Il Comitato è costituito con decreto rettorale, e dura in carica un biennio accademico.

Art. 22.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è l'organismo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti iscritti all'Ateneo.

2. Il consiglio è organo consultivo e propositivo in materia di:

a) attività e servizi didattici;

b) diritto allo studio;

c) attività formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.

3. Il consiglio esprime parere obbligatorio su:

a) la determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti;

b) le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse all'erogazione di servizi.

4. Qualora le proposte e i pareri del consiglio degli studenti non vengano accolti, le delibere degli organi competenti devono recare specifica motivazione in ordine alle ragioni ostative all'accoglimento.

5. Il consiglio degli studenti può inoltre esprimere parere sui documenti di programmazione e sul bilancio di Ateneo.

6. Il consiglio è composto:

a) dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico;

b) dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione;

c) dai rappresentanti degli studenti nel nucleo di valutazione;

d) dai rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo sport universitario;

e) dai rappresentanti degli studenti nell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario;

f) da tre studenti per facoltà, eletti con una sola preferenza, dai rappresentanti presenti in ogni consiglio di facoltà tra gli stessi rappresentanti;

g) da un rappresentante per facoltà eletto, con una sola preferenza, dai rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi presenti in ogni consiglio dei dipartimenti partecipanti alla facoltà.

7. Almeno due volte all'anno, e comunque quando 1/3 dei componenti lo richieda, il consiglio si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo statuto e dai regolamenti.

8. Il consiglio dura in carica due anni, elegge al proprio interno il presidente. Il presidente è componente di diritto del senato accademico e può eleggere una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.

9. L'attività del consiglio è disciplinata da un apposito regolamento approvato dai 2/3 dei suoi membri ed emanato dal rettore, sentito il senato accademico.

10. L'Università garantisce al consiglio degli studenti il supporto necessario all'espletamento dei suoi compiti.

Art. 23.

Comitato unico di garanzia

1. Il comitato unico di garanzia è l'organismo istituito per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con funzioni propositive, consultive e di verifica nelle materie di sua competenza.

2. Il comitato è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da pari rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti. I componenti del comitato sono nominati dal rettore con proprio decreto, previo parere del senato accademico, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

3. Il comitato è presieduto da un delegato del rettore, i suoi membri devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di pari opportunità ed adeguata esperienza in materia di mobbing e contrasto alle discriminazioni.

4. Il comitato:

a) opera per superare le condizioni che provocano nell'organizzazione e nella distribuzione del lavoro effetti diversi nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, con pregiudizio per la formazione, l'avanzamento professionale e di carriera, ovvero per il trattamento economico e retributivo;

b) promuove il rispetto delle pari opportunità di genere negli organi dell'Ateneo, nelle cariche accademiche e nei settori professionali;

c) contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni, collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo;

d) contrasta qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori.

5. Le modalità di funzionamento del comitato sono definite con apposito regolamento.

Art. 24.

Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina è l'organismo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo in merito agli stessi, proponendo le relative sanzioni.

2. Il collegio è composto da sette docenti di ruolo, in regime di tempo pieno, di cui tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato, nonché da tre componenti supplenti, uno per ciascuna categoria, nominati dal rettore su designazione del senato accademico. Nella composizione deve essere salvaguardato il principio delle pari opportunità di genere con una percentuale almeno del 30%.

3. Svolge funzioni di presidente il professore ordinario più anziano per ruolo.

4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto dei principi della ragionevole durata del procedimento disciplinare, della chiarezza e determinatezza dell'incolpazione, del contraddittorio in condizioni di parità.

5. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono disciplinati da apposito regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 24-*bis*

Consiglio di macro area

1. I consigli di macro area sono organi consultivi e propositivi in materia di didattica e ricerca cui afferiscono tutti i docenti appartenenti alle macro aree CUN individuate dalla normativa vigente.

2. Ogni consiglio elegge al suo interno, secondo modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, un docente di ruolo componente del senato accademico che rappresenta la macro area all'interno del senato accademico ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. *b)* e svolge anche le funzioni di coordinatore del consiglio di macro area.

3. Il coordinatore di cui al comma precedente riferisce al consiglio di macro area relativamente al mandato in senato accademico.

4. Le modalità di funzionamento del consiglio e le competenze e funzioni del coordinatore di macro area, sono definite con apposito regolamento di funzionamento del consiglio di macro area.

TITOLO IV

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 25.

Strutture didattiche e di ricerca

1. L'Università si articola al proprio interno in:

a) dipartimenti;

b) strutture di raccordo denominate facoltà;

c) corsi di studio;

d) altre strutture previste dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 26.

Dipartimenti

1. I dipartimenti sono le strutture finalizzate ad assicurare l'esercizio organico ed integrato delle attività di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Ove alle funzioni di didattica e ricerca si affianchino funzioni assistenziali, i dipartimenti assumono i compiti conseguenti.

2. I dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano, in collaborazione con le altre strutture universitarie coinvolte, le attività di didattica, di ricerca e di alta formazione *post lauream*, nel rispetto del principio di autonomia, nonché l'internazionalizzazione delle proprie attività attraverso il sostegno, anche finanziario, allo sviluppo degli scambi e delle iniziative di cooperazione.

3. Ai dipartimenti afferiscono, di norma, previa richiesta approvata dal consiglio di dipartimento, i professori ed i ricercatori appartenenti a settori scientifico disciplinari culturalmente omogenei. Il consiglio di dipartimento delibera sulle richieste di nuova afferenza. Le richieste devono essere motivate da un progetto culturale e scientifico coerente con le linee strategiche di Ateneo. Nel caso in cui dalla nuova afferenza possa derivare la cessazione del dipartimento di provenienza o comunque un grave pregiudizio all'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo, gli atti sono rimessi al senato accademico per le relative determinazioni. L'afferenza viene disposta con decreto del rettore e può essere modificata prima che sia decorso un triennio, solo previo parere del senato accademico.

4. I dipartimenti hanno autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario. Al dipartimento sono assegnate le risorse finanziarie, logistiche ed il personale tecnico amministrativo necessari per il suo funzionamento. Più dipartimenti possono organizzarsi con strutture amministrative comuni, per affinità disciplinare o per ragioni logistiche.

5. Nell'assegnazione ai dipartimenti delle risorse finanziarie e di personale, si terrà conto dei risultati conseguiti nell'ambito della ricerca dai professori e dai ricercatori afferenti alla struttura, anche in relazione ai criteri di valutazione stabiliti dall'ANVUR ed alla valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento. L'attribuzione delle risorse di personale terrà inoltre conto dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica, dai corsi di studio ai quali il dipartimento contribuisce con la propria docenza, in relazione a detto contributo, anche in relazione ai parametri utilizzati per l'attribuzione del Fondo di finanziamento ordinario.

6. L'istituzione dei nuovi dipartimenti è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. La proposta, corredata da un progetto scientifico e didattico, dev'essere sottoscritta da un numero di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato che intendono afferire, non inferiore a quarantacinque unità.

7. Qualora il numero di professori e ricercatori afferenti al dipartimento sia superiore di solo due unità rispetto ai limiti minimi di legge, il Dipartimento deve presentare al senato accademico per l'approvazione un piano di rientro triennale che preveda le azioni necessarie al mantenimento di una numerosità sufficiente dei docenti. Nel caso di mancata presentazione, mancata approvazione o di mancato rispetto del piano, al termine del triennio, qualora la numerosità dei docenti scenda al di sotto dei limiti di legge, il dipartimento deve essere disattivato entro il termine massimo di un anno.

8. I dipartimenti partecipano, in relazione a criteri di affinità disciplinare e per attività formative comuni, a strutture di raccordo denominate facoltà, aventi funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche e di sostegno gestionale per i dipartimenti e i corsi di studio.

9. In ragione di peculiari esigenze scientifiche, i dipartimenti possono articolarsi in sezioni di ricerca, costituite con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio di dipartimento. Le sezioni di ricerca hanno autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile, e non possono essere assegnatarie di personale tecnico e amministrativo.

Art. 27.

Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio di dipartimento;

b) il direttore di dipartimento;

c) la giunta di dipartimento.

Art. 28.

Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio è composto:

a) dal direttore;

b) dai professori ed i ricercatori afferenti al dipartimento;

c) da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento, non superiore al 10% dei componenti di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) da una rappresentanza degli studenti eletti nei consigli di corso di studio, di classe o interclasse a cui il dipartimento partecipa con una docenza almeno pari al 20% dei crediti complessivi erogati; degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed alle scuole di specializzazione la cui gestione amministrativa è affidata al dipartimento, nonché dei titolari di assegno di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010, le cui attività si svolgano presso il dipartimento, secondo modalità stabilite nel Regolamento elettorale di Ateneo.

La componente di cui alla lett. *d)* è pari al 15% dei componenti il consiglio.

2. Il segretario amministrativo partecipa alle sedute e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Le modalità di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sono stabilite nel regolamento per il funzionamento degli organi collegiali centrali e delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.

Art. 29.

Competenze e funzioni del consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento:

a) collabora con i consigli di facoltà e i consigli di corso di studio, di classe o interclasse nella definizione delle attività didattiche e in coerenza con i documenti di programmazione di Ateneo, delibera l'offerta formativa, approva il piano annuale e triennale delle attività di didattica e ricerca, specificando obiettivi, indicatori e target di miglioramento, nonché la relazione consuntiva. Definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, logistiche, di personale e dei beni strumentali di cui il dipartimento ha la disponibilità;

b) approva la proposta di bilancio di previsione per la parte di competenza del dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico;

c) trasmette alle facoltà per il parere, anche congiuntamente ad altri dipartimenti, la proposta di istituzione, modifica e soppressione dei corsi di studio, predisponendo i relativi ordinamenti, sentito il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse e la commissione paritetica della facoltà interessata, secondo modalità definite nel regolamento didattico;

d) trasmette alle facoltà per il parere, anche congiuntamente ad altri dipartimenti, la proposta di attivazione di corsi di studio impegnandosi a garantirne le risorse di docenza di ruolo necessarie per il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, sentito il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse, la proposta di disattivazione di corsi di studio;

e) comunica annualmente ai consigli di facoltà la delibera sull'assegnazione dei compiti didattici ai docenti afferenti al dipartimento, garantendone l'impiego, nella copertura degli insegnamenti dei corsi, secondo equità, funzionalità e razionalità, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di Ateneo;

f) trasmette alla facoltà la delibera sulla eventuale richiesta di riesame formulata dal consiglio di facoltà ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lett. *d)*;

g) delibera, nel rispetto delle norme vigenti e del principio del giudizio tra pari, sulle proposte di chiamata dei professori ordinari e associati; le richieste di posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia *a)* e *b)* devono essere deliberate in composizione ristretta ai soli professori ordinari e associati. Delibera, altresì, sul reclutamento di altro personale a supporto dei progetti di ricerca e sul conferimento degli assegni di ricerca e sulle richieste di personale tecnico amministrativo. Le proposte sono trasmesse al rettore e al direttore generale per le relative determinazioni;

h) delibera, con la maggioranza assoluta dei soli docenti di ruolo, sulle richieste di afferenza presentate dai docenti, nonché sulle richieste di congedo e aspettativa per motivi di studio o di ricerca;

i) formula agli organi competenti le richieste di fondi, di locali e di beni strumentali e delibera l'acquisizione di apparecchiature e servizi, nonché l'attivazione di contratti e convenzioni, nei limiti previsti dai regolamenti di Ateneo. Tali competenze possono essere delegate, per oggetti definiti, alla giunta, previa delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio;

j) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il regolamento di funzionamento del dipartimento da sottoporre all'approvazione definitiva del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

k) esercita ogni altra competenza prevista dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti;

l) può deliberare, a maggioranza qualificata di almeno 2/3, la mozione motivata di sfiducia al direttore, decorsi almeno un anno dall'inizio del mandato, su istanza di almeno 1/3 dei suoi componenti; la relativa delibera deve essere trasmessa al rettore per i provvedimenti di competenza.

Art. 30.

Direttore di dipartimento

1. Il direttore di dipartimento è eletto dal consiglio tra i professori ordinari afferenti al dipartimento. Nel caso di assenza o indisponibilità di un professore ordinario può essere eletto un professore associato.

2. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del consiglio di dipartimento. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e nella seconda con il sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati.

3. (Abrogato).

4. Il direttore designa, tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 31.

Competenze e funzioni del direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la giunta, fissandone l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle relative delibere. Il direttore è componente di diritto del senato accademico.

2. Il direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) presenta al consiglio, per l'approvazione: il piano annuale e triennale delle attività di ricerca e di didattica, proponendo obiettivi, indicatori e target sulla base dei documenti di programmazione di Ateneo; la proposta di bilancio di previsione per la parte di competenza del dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei target;

b) stipula i contratti e le convenzioni approvati dal consiglio ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. *i)*;

c) autorizza direttamente, senza l'approvazione del consiglio, le spese al di sotto del limite stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) propone al consiglio i criteri di utilizzazione delle risorse assegnate al dipartimento;

e) coordina i servizi tecnici, amministrativi e di supporto alle attività di ricerca e di didattica, gestite dal dipartimento;

f) formula proposte al consiglio per lo sviluppo dei servizi forniti dal dipartimento, l'acquisto di beni e attrezzature e la copertura dei relativi costi;

g) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

3. Il direttore esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonché quelle non espressamente attribuite dal regolamento di dipartimento ad altri organi dipartimentali.

4. In caso di necessità e urgenza, il direttore può adottare provvedimenti amministrativi, di competenza degli altri organi dipartimentali, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Art. 32.

Giunta di dipartimento

1. La giunta è composta:

a) dal direttore di dipartimento che la convoca e la presiede e dal vicedirettore;

b) da un numero di docenti, stabilito dai regolamenti di dipartimento su proposta del direttore, tra i quali rientrano di diritto i coordinatori di corso di studio, classe o interclasse;

c) da almeno un rappresentante eletto dai titolari di assegno di ricerca e dagli iscritti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione;

d) da un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento.

2. Il consiglio di dipartimento nomina, su proposta del direttore di dipartimento, tra i docenti di cui al comma 1, lett. *b)* i rappresentanti del dipartimento nei consigli di facoltà unitamente ai coordinatori di corso di studio, classe o interclasse che ne fanno parte di diritto. Il numero di docenti del dipartimento nei consigli di facoltà, di cui all'articolo 36, comma 1, lett. *c)*, è definito secondo le modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, tenendo conto di quanto previsto dallo stesso articolo 36.

3. Alle riunioni della giunta partecipa il segretario del dipartimento, senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzazione.

Art. 33.

Competenze e funzioni della giunta

1. La giunta:

a) collabora con il direttore nell'espletamento delle sue funzioni;

b) esercita attività istruttoria su tutte le materie di competenza del consiglio;

c) esercita tutte le funzioni ad essa espressamente delegate dal consiglio ed ogni altra funzione assegnata dal regolamento di dipartimento.

Art. 33-*bis*.

Centri interdipartimentali e centri interateneo

1. Due o più consigli di dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza dei rispettivi consigli, possono deliberare, per particolari attività di ricerca e formazione di durata pluriennale, la proposta di costituzione di centri interdipartimentali, da presentare al consiglio di amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina la durata ed i termini per il rinnovo.

2. I centri interdipartimentali hanno autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile e non possono essere assegnatari di personale tecnico e amministrativo.

3. La proposta di costituzione dei centri interdipartimentali e il relativo regolamento di funzionamento devono indicare il dipartimento di riferimento, previa acquisizione del parere favorevole del dipartimento medesimo, in relazione agli aspetti amministrativi e contabili. Il dipartimento di riferimento può essere modificato con richiesta motivata del consiglio del centro interdipartimentale e previa acquisizione del parere favorevole del nuovo dipartimento di riferimento.

4. Il provvedimento di istituzione dei centri interdipartimentali può prevedere la costituzione del consiglio e l'elezione del direttore. Il consiglio del centro è composto da:

a) il direttore del centro, eletto tra i componenti del consiglio;

b) i docenti che aderiscono al centro.

5. Il consiglio di dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può deliberare, per particolari attività di ricerca e formative di durata pluriennale, la proposta di costituzione di centri interateneo, da presentare al consiglio di amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina la durata ed i termini per il rinnovo. La proposta di costituzione dei centri interateneo e il relativo regolamento di funzionamento devono indicare il dipartimento di riferimento e le altre università partecipanti. Le proposte di adesione ai centri interateneo devono essere conformi allo statuto e ai regolamenti di Ateneo.

6. I centri interateneo e interdipartimentali sottopongono una relazione triennale all'esame del consiglio di dipartimento anche ai fini della verifica dell'interesse alla continuazione dell'attività del centro in relazione al rapporto costi benefici. La relazione è trasmessa al consiglio di amministrazione che, previo parere del senato accademico, conferma o nega la continuazione dell'attività del centro. La mancata presentazione della relazione può essere causa di scioglimento del centro.

Art. 34.

Facoltà

1. Le facoltà sono le strutture di raccordo tra più dipartimenti raggruppati per aree scientifico-disciplinari omogenee, definite con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, con funzioni di coordinamento e di sostegno gestionale per i dipartimenti e i corsi di studio e le scuole di specializzazione, se di competenza, razionalizzazione delle attività didattiche, nonché di gestione dei servizi comuni ad esse inerenti.

2. Nel caso in cui i dipartimenti afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, oltre alle funzioni didattiche e di ricerca, svolgano funzioni assistenziali, la facoltà assume la responsabilità dei compiti conseguenti, secondo modalità concordate con la Regione autonoma della Sardegna, garantendo l'inscindibilità ed il coordinamento delle funzioni di insegnamento e ricerca con quelle di assistenza dei docenti di materie cliniche.

3. Le facoltà sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario.

4. L'istituzione delle facoltà, nella misura massima di sei, è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La proposta di istituzione può essere presentata da almeno due dipartimenti ed è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi consigli.

Art. 35.

Organi delle facoltà

1. Sono organi della facoltà:

a) il consiglio di facoltà;

b) il presidente del consiglio di facoltà;

c) la commissione paritetica.

Art. 36.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto:

a) dal presidente;

b) dai direttori dei dipartimenti che costituiscono la facoltà o loro delegati;

c) dai rappresentanti dei dipartimenti di cui alla lettera *b)* e dei dipartimenti partecipanti ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettere *l)* e *m)*. Tali rappresentanti devono far parte della giunta dei dipartimenti medesimi. La loro numerosità è definita in rapporto al contributo dei crediti didattici connessi con gli insegnamenti. Tale rapporto è definito, per un triennio, sulla base delle modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo. Fanno parte di diritto del consiglio di facoltà i coordinatori dei corsi di studio, classe o interclasse eventualmente fino alla concorrenza del numero di consiglieri che rappresentano il dipartimento, ai sensi dell'articolo 32, comma 2. Ogni rappresentante di cui alla presente lettera *c)* può far parte di un solo consiglio di facoltà; l'eventuale opzione va esercitata entro cinque giorni dalla data della designazione;

d) da una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla facoltà, pari al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio secondo le modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo.

2. I docenti che non svolgono attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla facoltà non possono far parte del consiglio, fatta eccezione per i direttori dei dipartimenti che costituiscono la facoltà. In caso di scadenza o anticipata cessazione del mandato dei direttori di dipartimento o dei coordinatori dei corsi di studio, di classe o interclasse, il neoeletto subentra nel consiglio sino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

3. (Abrogato).

4. Alle sedute del consiglio di facoltà partecipa, senza diritto di voto, il responsabile della segreteria di presidenza che svolge le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio.

5. Nel caso in cui i componenti di cui al precedente comma 1, lett. *c)* cessino di appartenere alla giunta di dipartimento, o non svolgano più attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla facoltà, il dipartimento provvede alla loro sostituzione sino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

6. Le modalità di variazione della composizione del consiglio, conseguenti ad attivazione, modifica o disattivazione dei corsi di studio, saranno definite in via regolamentare dal senato accademico. Nello stesso regolamento verranno definite le limitazioni al diritto di voto.

Art. 37.

Competenze e funzioni del consiglio di facoltà

1. Il consiglio:

a) coordina la gestione dell'attività didattica e delle attività formative dei corsi di studio di competenza dei dipartimenti e delle scuole di specializzazione che contribuiscono all'attività didattica della facoltà;

b) esprime, entro il termine massimo di trenta giorni, parere sulle proposte di istituzione, modifica, attivazione, disattivazione e soppressione dei corsi di studio, presentate dai dipartimenti e le trasmette agli organi competenti;

c) può formulare, a maggioranza assoluta, proposte ai dipartimenti in ordine all'istituzione, alla modifica, all'attivazione e alla disattivazione dei corsi di studio, nel rispetto dei principi e delle direttive in materie di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilità;

d) ai fini della razionalizzazione dell'affidamento dei compiti didattici e di un migliore utilizzo della docenza, può esprimere entro il termine massimo di trenta giorni richiesta motivata di riesame in ordine all'affidamento dei compiti didattici ai docenti, comunicato dai dipartimenti ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *f)*;

e) in coerenza con i documenti di Ateneo definisce, su base annuale, obiettivi, indicatori e target di miglioramento per quanto riguarda servizi di segreteria didattica, orientamento e tutorato, e servizi a supporto delle attività didattiche. Nella relazione annuale della commissione paritetica docenti-studenti della facoltà il quadro di obiettivi, indicatori e target viene discusso a consuntivo;

f) al termine di ogni anno relaziona sul raggiungimento degli obiettivi e dei target assegnati;

g) approva la proposta di bilancio per la parte di competenza della facoltà, coerentemente con il principio del bilancio unico.

1-*bis*. Il consiglio di facoltà ha, in caso di disaccordo tra i consigli di dipartimento e/o dei corsi di studio, classe o interclasse, il ruolo di cercare, insieme agli organismi coinvolti, una possibile armonizzazione delle decisioni discordanti. In caso di mancato accordo non assume decisioni autonome, ma trasmette gli atti al senato accademico per la decisione finale.

2. Il consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 38.

Presidente del consiglio di facoltà

1. Il presidente è eletto tra i professori ordinari che svolgono attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla facoltà.

2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del consiglio di facoltà. La votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e, nella seconda, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati.

3. Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà, predisponendo l'ordine del giorno e organizzandone i lavori;

b) cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e i rapporti con i dipartimenti ed i corsi di studio o di classe o interclasse;

c) bandisce i contratti per attività di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi, deliberati dai dipartimenti. La selezione per l'affidamento dei contratti per attività di insegnamento avviene a cura di una commissione nominata dai dipartimenti, cui afferisce il maggior numero di professori ordinari e associati del settore scientifico disciplinare per il quale è stato bandito l'incarico;

d) sovrintende alla gestione degli spazi, delle attrezzature e degli strumenti destinati alle attività formative;

e) in caso di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti amministrativi, di competenza del consiglio di facoltà, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

4. Il presidente designa tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, componenti del consiglio di facoltà, un vicepresidente che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicepresidente è nominato con decreto del rettore.

Art. 39.

La giunta di facoltà

(Abrogato).

Art. 40.

Commissione paritetica

1. Presso ogni facoltà è istituita una commissione paritetica composta da docenti e studenti con funzioni di monitoraggio dell'attività di servizio agli studenti, dell'offerta formativa e della qualità della didattica complessiva.

2. La commissione paritetica è presieduta dal presidente del consiglio di facoltà o da un suo delegato. La composizione e le regole di funzionamento della commissione paritetica sono definite con apposito regolamento in modo da assicurare in ogni caso la pariteticità e l'adeguata rappresentatività di tutti i corsi di studio della facoltà.

3. (Abrogato).

4. La commissione paritetica:

a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti;

b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati derivanti dall'attività di monitoraggio;

c) formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio e sull'adeguamento dei relativi ordinamenti didattici.

Art. 41.

Corsi di studio

1. I corsi di studio sono rappresentati, secondo la vigente normativa sull'ordinamento universitario, dai corsi di laurea, dai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.

2. I corsi di studio sono istituiti, attivati, disattivati, modificati e soppressi con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b6).

Art. 42.

Organi dei corsi di studio, di classe o interclasse

1. Sono organi dei corsi di studio:

a) il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse;

b) il coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse.

Art. 43.

Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse

1. Il consiglio di corso è composto:

a) dai docenti di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che svolgono attività didattica per incarichi di insegnamento, anche modulare, nell'ambito del corso di studio, di classe o interclasse, nonché dai ricercatori senza incarico di insegnamento, che svolgono la maggioranza delle ore di didattica integrativa nello stesso corso di studio, di classe o interclasse;

b) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso pari al 15% dei componenti il consiglio.

2. Alle sedute del consiglio partecipano, senza diritto di voto, i professori a contratto.

3. Le modalità di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sulle materie di competenza del consiglio, sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.

4. I corsi di studio dello stesso livello, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, sono di norma raggruppati nelle classi di appartenenza, individuate ai sensi di legge e governati dal consiglio di classe. Le classi o i corsi di studio appartenenti ad una comune area scientifico culturale, anche di diverso livello, possono essere retti da un unico consiglio interclasse o consiglio di corso verticale.

5. In tutte le ipotesi previste dal precedente comma, le proposte sono presentate dal consiglio di facoltà al senato accademico per l'approvazione.

Art. 44.

Competenze e funzioni del consiglio di corso di studio, di classe o interclasse

1. Il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse:

a) in coerenza con i documenti di programmazione di Ateneo propone ai dipartimenti la programmazione delle attività didattiche, nel rispetto dei principi e delle direttive in materia di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilità, precisando obiettivi, indicatori e target di miglioramento e formula le relative richieste di docenza ai dipartimenti;

b) predispone i documenti sull'attività didattica previsti dalla normativa vigente;

c) stabilisce i contenuti delle attività didattiche ed in particolare degli insegnamenti, coordinandoli tra loro anche attraverso lo sviluppo di modalità didattiche innovative; promuove e sostiene i processi di valutazione e monitoraggio della didattica e della qualità, di cui è responsabile;

d) promuove e sostiene, in collaborazione con i dipartimenti, i rapporti con il territorio, attualizzando i programmi dei corsi e valutandone le ricadute sul territorio;

e) delibera sulle materie attinenti la carriera universitaria dello studente e definisce le politiche per le attività di tutorato e di tirocinio degli studenti iscritti al corso;

f) può proporre ai dipartimenti la disattivazione e la modifica dei corsi di studio di competenza;

g) al termine di ogni anno relaziona sul raggiungimento degli obiettivi e dei target assegnati;

h) il consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 45.

Coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse

1. Il coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse è eletto dal consiglio di corso tra i professori che svolgono attività didattica nel corso di studio. La votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e nella seconda con il ballottaggio tra i due candidati più votati.

2. Il coordinatore convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno ed organizzandone i lavori, il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 46.

Giunta dei corsi di studio o di classe

(Abrogato).

Art. 47.

Corsi di dottorato

1. L'Università istituisce ed organizza, nel rispetto dei parametri di sostenibilità e delle disposizioni normative vigenti, corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione. L'Università promuove e sostiene l'internazionalizzazione dei dottorati.

2. (Abrogato).

3. I corsi di dottorato sono istituiti, su proposta di uno o più dipartimenti, con delibera del consiglio di amministrazione e previo parere favorevole del senato accademico. I corsi di dottorato possono essere istituiti anche in convenzione con altre università, enti di ricerca e imprese e in consorzio con università ed enti di ricerca pubblici o privati.

4. Sono organi dei corsi di dottorato:

a) il coordinatore;

b) il collegio dei docenti.

La composizione, le funzioni degli organi, compresa la figura del coordinatore del corso di dottorato, nonché le modalità di designazione dei loro componenti, sono disciplinate con apposito regolamento dell'Ateneo. I corsi possono adottare specifici regolamenti per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.

5. I corsi di dottorato possono essere organizzati in scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse esclusivamente di compiti di gestione e coordinamento amministrativo delle attività comuni.

Art. 48.

Scuole di specializzazione

1. Presso le facoltà, i dipartimenti e i centri di ricerca, anche interdipartimentali, possono essere istituite scuole di specializzazione finalizzate alla formazione di specialisti in determinate aree culturali e professionali.

2. L'attività di specializzazione, finalizzata al conseguimento del titolo di diploma di specializzazione, rientra tra i compiti istituzionali dell'Università.

3. Le scuole svolgono la loro attività con autonomia didattica ed organizzativa, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, del presente statuto e dei regolamenti interni.

4. Le scuole di specializzazione sono istituite, su proposta di uno o più dipartimenti, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.

5. Sono organi della scuola: il direttore e il consiglio.

6. Il direttore ha la responsabilità amministrativa e gestionale del corso ed è responsabile del funzionamento della scuola. È eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

7. Il consiglio della scuola di specializzazione è composto, in assenza di specifiche disposizioni normative, dai docenti di ruolo e a contratto e dai ricercatori a tempo determinato che svolgono attività didattica nell'ambito della scuola e da una rappresentanza degli specializzandi per ogni anno di corso.

Art. 49.

Master universitari

1. I master di primo e secondo livello sono istituiti su proposta di uno o più dipartimenti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico.

2. Le modalità di funzionamento dei master universitari sono previste, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, in apposito regolamento di Ateneo.

3. La gestione amministrativa ed organizzativa dei master è affidata a quello tra i dipartimenti proponenti indicato nella proposta di istituzione del master.

Art. 50.

Hortus Botanicus Kalaritanus

1. Il centro di servizio denominato *Hortus Botanicus Kalaritanus* (HBK) è costituito dall'Orto botanico, dalla Banca del germoplasma della Sardegna (BG-SAR), dal Museo botanico (MBK) e nasce con l'obiettivo di valorizzare la conoscenza e la salvaguardia della diversità vegetale e di fornire e gestire servizi a supporto delle strutture di didattica e di ricerca dell'Università degli studi di Cagliari, oltre che di promuovere attività di servizio a favore del territorio.

2. (Abrogato).

3. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del centro sono disciplinate da apposito regolamento.

4. (Abrogato).

Art. 51.

Musei, collezioni e archivi

1. L'Università promuove la valorizzazione del patrimonio di interesse storico e scientifico presente nei dipartimenti e raccolto in musei ed in collezioni scientifiche, assicurando finanziamenti e personale, compatibilmente con le proprie disponibilità ed in funzione del valore della struttura e della fruibilità pubblica.

2. L'Università tutela la propria memoria storica, fin dalla sua formazione, rappresentata dall'archivio storico, di deposito e corrente, assicurandone la conservazione e predisponendo, per ciascuna fase, gli strumenti atti a garantire la consultazione e l'affidabilità dei documenti, sia in ambiente tradizionale che in ambiente digitale.

3. Per l'apertura al pubblico dei musei, delle collezioni e degli archivi di cui al presente articolo, l'Università può stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni locali e con enti pubblici e privati.

Art. 52.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, che comprende le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione, anche mediante l'accesso alle risorse informative on-line, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione.

2. (Abrogato).

3. La disciplina per l'organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario di Ateneo è demandata ad uno specifico regolamento.

Art. 52-bis.

Centri di servizio di Ateneo

1. Il centro di servizio è la struttura organizzativa istituita con la finalità di promuovere, produrre, erogare e, oppure, gestire servizi, strutture, laboratori a supporto delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

2. I centri hanno autonomia funzionale ma sono privi di autonomia contabile. La gestione amministrativo-contabile dei centri è regolata, nel rispetto delle norme sul bilancio unico, dal Regolamento per l'amministrazione, finanza e la contabilità di Ateneo.

3. I centri sono istituiti e disattivati con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta del rettore; la proposta deve indicare, oltre le motivazioni, le strutture e i beni a disposizione del centro e l'eventuale personale da assegnare.

4. Sono organi dei centri di servizio:

a) il direttore;

b) il consiglio del centro.

Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del centro sono stabilite da apposito regolamento.

TITOLO V

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 53.

Consorzi, società e spin-off

1. L'Università, a condizione che non si determinino situazioni di conflitto d'interesse e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, può costituire e partecipare a società o ad altre strutture associative di diritto pubblico e privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche, di ricerca e di servizio al territorio, anche rientranti nei piani di sviluppo internazionali, nazionali e locali e comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La delibera di approvazione, di competenza del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, è condizionata ai seguenti criteri:

a) partecipazione al capitale ed all'attività sociale, rappresentata preferibilmente da apporto di prestazione di opera scientifica o didattica;

b) previsione, nell'atto costitutivo, di clausole di salvaguardia in occasione di aumenti di capitale;

c) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripianamento di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

d) impiego di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo, per finalità istituzionali dell'Università;

e) disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative richieste.

3. La partecipazione dell'Università può realizzarsi anche mediante il comodato di beni, mezzi e strutture, con oneri a carico del comodatario, o prestazione di servizi.

4. Il recesso è disposto con delibera del consiglio di amministrazione.

5. L'Università promuove e partecipa, nel rispetto della normativa vigente, a società dirette al trasferimento tecnologico ed a valorizzare i risultati della ricerca. Le condizioni per la costituzione e la partecipazione a dette società sono definite, in conformità alla normativa vigente, con apposito regolamento.

6. L'Università periodicamente verifica l'attualità dell'interesse a confermare la propria permanenza nella compagine societaria o nelle altre strutture associative alle quali partecipa, sotto il duplice aspetto, scientifico-tecnico ed economico-patrimoniale.

7. L'Università promuove e favorisce la costituzione di società denominate spin-off, aventi come finalità l'utilizzo, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico di nuovi prodotti che derivino esclusivamente dalle competenze sviluppate nella ricerca.

8. Le modalità di autorizzazione alla costituzione, valutazione e al recesso dello spin-off sono disciplinate con apposito regolamento di Ateneo, le cui norme vincolano le disposizioni statutarie delle società medesime.

Art. 53-*bis*.

Azienda ospedaliero universitaria

1. L'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari è l'azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia, di cui all'articolo 1, comma 2 del presente statuto.

2. L'Azienda è dotata di personalità giuridica ed è dimensionata per consentire l'attività assistenziale integrata con l'attività didattica e di ricerca.

3. L'integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca tra il servizio sanitario regionale e l'Università, nonché le linee generali della partecipazione dell'Ateneo alla programmazione sanitaria regionale, sono definite e disciplinate nel protocollo d'intesa, di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e al decreto legislativo n. 517/1999 e successive modificazioni e integrazioni, stipulato tra la Regione Sardegna e le Università degli studi di Cagliari e Sassari.

TITOLO VI

NORME COMUNI

Art. 54.

Definizioni

1. Ai fini del presente statuto:

a) per professori e professori di ruolo si intendono i professori ordinari e associati, in servizio nei ruoli dell'Ateneo;

b) per professori straordinari a tempo determinato si intendono i professori di cui all'articolo 1, comma 12, della legge del 4 novembre 2005, n. 230;

c) per docenti si intendono i professori, ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato;

d) per docenti di ruolo si intendono i professori, ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato;

e) per ricercatori si intendono i ricercatori a tempo indeterminato e determinato;

f) per ricercatori a tempo determinato si intendono i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 240/2010;

g) per studenti si intendono gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica, ai corsi di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico, alle scuole di specializzazione ed ai corsi di dottorato di ricerca;

h) con l'espressione personale tecnico amministrativo si intende tutto il personale di ruolo, non docente, dipendente dell'Università degli studi di Cagliari di ogni area funzionale e categoria, compresi i dirigenti ed i collaboratori esperti linguistici;

i) con l'espressione personale si intende il personale docente e il personale tecnico amministrativo;

j) con l'espressione CFU si intendono i crediti formativi universitari;

k) per organi di governo si intendono il rettore, il consiglio di amministrazione ed il senato accademico;

l) (abrogato);

m) per dipartimento partecipante si intende il dipartimento il cui corpo docente svolge, almeno nella misura minima prevista dal regolamento elettorale di Ateneo, parte della propria attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla facoltà.

Art. 55.

Organi dell'Università e cariche elettive

1. I docenti potranno svolgere le attività relative agli incarichi di cui agli articoli 10, 12, 14, 17, 30, 38, 45, 47, comma 4, lettere *a)* e *b)*, solo se in regime di tempo pieno, in possesso di una produzione scientifica ammissibile alla valutazione, ai sensi della normativa vigente, così come meglio disciplinato nel regolamento elettorale di Ateneo. Gli stessi, se in regime di tempo definito al momento dell'elezione, dovranno optare per il regime di tempo pieno.

2. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo, quando non diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto, hanno durata triennale e possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta. I mandati delle rappresentanze studentesche sono di durata biennale.

2-*bis*. In caso di cessazione anticipata dalle cariche di cui agli articoli 30, 38 e 45 se non diversamente previsto, le funzioni sono svolte dal decano del consiglio della struttura di riferimento, sino alla nomina del nuovo incaricato.

3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche di cui agli articoli 10, 12, 14, 30 e 38, 45 e 47 comma 4, lett. *a)*, è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.

4. L'elettorato passivo per la rappresentanza elettiva degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nel consiglio di facoltà, nel consiglio di corso di studio, classe e interclasse e nella commissione paritetica, è riservato agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione.

5. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo sono disposte con decreto rettorale.

Art. 56.
Incompatibilità e decadenze

1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:

a) ricoprire il ruolo di presidente di facoltà e coordinatore di corso di studio, classe o interclasse;

b) essere componenti di altri organi dell'Università;

c) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, né ricoprire in altre università italiane la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti;

d) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel MIUR e nell'ANVUR;

e) ricoprire cariche esecutive in organizzazioni sindacali o di categoria, ovvero in organizzazioni con cui l'Università intrattiene rapporti di natura commerciale.

2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono d'ufficio.

3. La carica di direttore di dipartimento è incompatibile con la carica di rettore, ad eccezione di quanto disciplinato dall'articolo 10, comma 8, in caso di cessazione anticipata del rettore. La carica di direttore è altresì incompatibile con quella di coordinatore dei corsi di dottorato, componente del nucleo di valutazione, coordinatore e consigliere del presidio della qualità, presidente del consiglio di facoltà, coordinatore di corsi di studio o di classe e coordinatore del consiglio di macro area. Per la carica di vice direttore di dipartimento si applicano le medesime incompatibilità previste per il direttore di dipartimento ad eccezione di quella relativa al coordinatore dei corsi di dottorato e consigliere del presidio della qualità.

4. La carica di presidente del consiglio di facoltà è incompatibile con quella di rettore, componente del nucleo di valutazione e consigliere del presidio della qualità, di direttore e vicedirettore di dipartimento, coordinatore di corsi di studio, di classe o interclasse e coordinatore del consiglio di macro area.

Art. 57.
Rappresentanze

1. Negli organi che prevedono più componenti, la mancata designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la validità della costituzione dell'organo stesso, se comunque è presente il quorum strutturale della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Nella definizione del numero di rappresentanti previsti nei vari organi dal presente statuto, l'arrotondamento sarà effettuato per eccesso all'unità superiore.

Art. 58.
Funzionamento organi collegiali e deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono valide se è presente la maggioranza dei loro componenti. Gli assenti giustificati per incarichi istituzionali o per ragioni d'ufficio e coloro che abbiano presentato una valida giustificazione non concorrono ai fini del raggiungimento del quorum strutturale. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico devono essere comunque adottate con la partecipazione della maggioranza dei loro componenti.

2. Nelle votazioni per la cui validità è stata richiesta la verifica del numero legale, sono computati i componenti che, prima dell'inizio o nel corso della votazione, abbiano dichiarato di astenersi. Per ragioni di opportunità ed urgenza, che devono essere esplicitate nell'atto di convocazione, il presidente dell'organo collegiale può proporre delibere per via telematica. Tale modalità di assunzione di delibere non è consentita nelle materie relative alle nomine, alle elezioni, all'approvazione di documenti programmatici e in tutti quei casi in cui è necessaria la presenza fisica in seduta. Nell'atto di convocazione di una seduta telematica deve essere indicato il giorno e l'arco temporale entro il quale va esercitato il diritto di voto. Il voto o l'astensione si esprimono attraverso una mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'atto di convocazione e a tutti i convocati. Il mancato invio della mail di risposta viene formalmente rilevato come assenza ingiustificata. L'ufficio ricevente deve, alla scadenza del termine indicato per l'esercizio del diritto di voto, comunicare ai componenti il risultato della votazione. Il verbale della seduta deve essere approvato dall'organo nella riunione immediatamente successiva.

3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate a maggioranza semplice, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente. Al fine della determinazione del quorum deliberativo non si computano gli astenuti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59.
Facoltà e dipartimenti

(Abrogato).

Art. 59-*bis*.
Norma transitoria

1. Il senato accademico così come previsto dall'articolo 12, sarà costituito a decorrere dal triennio 2018/21.

2. I centri dipartimentali già istituiti ed attivati all'entrata in vigore del presente statuto saranno trasformati in sezioni di dipartimento così come disciplinati dall'articolo 26, comma 9.

3. La durata del collegio dei revisori dei conti, così come disciplinata dall'articolo 16, comma 4, si applica al collegio in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 60.
Centri

(Abrogato).

Art. 60-bis.
Pareri

1. I regolamenti possono prevedere un termine entro il quale un organo dell'Ateneo è chiamato ad esprimere un parere. In tal caso i pareri devono essere resi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. L'organo consultato può rappresentare esigenze istruttorie per una sola volta; tale richiesta determina l'interruzione dei termini ordinari. Trascorso inutilmente tale termine è in facoltà del richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere.

Art. 61.
Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00755

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefazolina K24 Pharmaceuticals»

Estratto determina n. 116/2019 del 28 gennaio 2019

Medicinale: CEFAZOLINA K24 PHARMACEUTICALS;

Titolare A.I.C.: K24 Pharmaceuticals S.r.l.

Confezione:

«1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini + 10 fiale solvente - A.I.C. n. 033444086 (in base 10);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso.

Principio attivo: Cefazolina sodica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cefazolina K24 Pharmaceuticals» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00793

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vardenafil Aristo»

Estratto determina n. 117/2019 del 28 gennaio 2019

Medicinale: VARDENAFIL ARISTO.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 045717461 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 045717473 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 045717485 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 045717497 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 045717509 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 045717511 (in base 10);

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: Vardenafil.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vardenafil Aristo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00794

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Aurobindo»

Estratto determina n. 119/2019 del 28 gennaio 2019

Medicinale: LOSARTAN AUROBINDO

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

Confezioni:

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 043614193 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 043614205 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 043614217 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 043614229 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

Principio attivo: losartan potassico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Losartan Aurobindo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00796

BANCA D'ITALIA

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Banca Carige S.p.a.

La Banca centrale europea (BCE) ha disposto, ai sensi degli articoli 69-*octiesdecies*, 70 e 98 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in combinato disposto con l'art. 9, paragrafo 1, commi primo e secondo, e con l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 (1), con effetti decorrenti dal 2 gennaio 2019, lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca Carige S.p.a., con sede a Genova (GE), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

19A00856

(1) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (Gazzetta Ufficiale L 287 del 29 ottobre 2013, pag. 63).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano *AIB)*, con periodo di validità 2017-2021, della Riserva naturale statale Lago di Burano, ricadente nella Regione Toscana.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto ministeriale del 28 dicembre 2018, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano *AIB)* 2017-2021 della Riserva naturale statale Lago di Burano, ricadente nella Regione Toscana, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi, all'interno di normativa, decreti e ordinanze.

19A00768

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società Solvay Chimica Italia S.p.a. e della società Inovyn Produzione Italia S.p.a., in Rosignano Marittimo.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000011 del 23 gennaio 2019, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. 177 del 7 agosto 2015, successivamente aggiornato, di autorizzazione integrata ambientale (AIA), per l'esercizio dell'installazione della società Solvay Chimica Italia S.p.a. identificata dal codice fiscale 00104340492 e della società Inovyn Produzione Italia S.p.a. identificata con il codice fiscale 08578190962, con sede legale in via Piave n. 6 - 57016 Rosignano Marittimo (LI), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 – Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://www.va.minambiente.it

19A00769

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società Versalis S.p.a., in Porto Marghera

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000004 del 16 gennaio 2019, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2011-0000563 del 24 ottobre 2011 rilasciata alla società Versalis S.p.a., identificata dal codice fiscale 03823300821, con sede legale in piazza Boldrini n. 1 – 20097 San Donato Milanese (MI), per l'esercizio della installazione di Porto Marghera, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 – Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi http://www.minambiente.it e http://www.va.minambiente.it

19A00770

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alle circolari direttoriali 25 gennaio 2019, n. 23837, 25 gennaio 2019, n. 24019 e 25 gennaio 2019, n. 24026 - Avvisi pubblici per la selezione di iniziative imprenditoriali in alcuni territori della Regione Puglia tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

Con le circolari del direttore generale per gli incentivi alle imprese del 25 gennaio 2019 nn. 23837, 24019 e 24026 sono stati attivati gli interventi di aiuto ai sensi della legge n. 181/1989 che promuovono la realizzazione di iniziative imprenditoriali in alcuni territori della Regione Puglia, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti.

La circolare direttoriale 25 gennaio 2019, n. 23837 è rivolta al territorio dei comuni della Provincia di Brindisi, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 265, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'art. 11, cc. 8-9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2005.

La circolare direttoriale 25 gennaio 2019, n. 24019 si riferisce al territorio del Comune di Brindisi e, infine, la circolare direttoriale 25 gennaio 2019, n. 24026 è rivolta al territorio dei comuni ad elevata specializzazione del settore «tessile-abbigliamento-calzaturiero» della Regione Puglia, come individuato ai sensi dell'art. 37, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, limitatamente ai comuni rientranti nell'area del progetto integrato territoriale denominato «P.I.T. n. 9 Territorio Salentino-Leccese».

Le circolari fissano, altresì, i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a partire dalle ore 12,00 del 1° marzo 2019 e sino alle ore 12,00 del 30 aprile 2019.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale delle circolari è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

19A00771

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-034) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.